

**Diocesi di
Massa Carrara - Pontremoli**

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

**DECRETO, STATUTO
E REGOLAMENTO**



Mario Vaccari

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI MASSA CARRARA - PONTREMOLI

Prot.n.8805/01/24

SENTO il desiderio di rinnovare il Consiglio Pastorale Diocesano e pertanto ho deciso di rivederne Statuto e Regolamento.

CON il parere favorevole del Consiglio Presbiterale riunitosi in data 17 Giugno 2024 e tenuta presente la nuova normativa delineata dai canoni 94-95 e 511-514 del Codice di Diritto Canonico;


CON il presente Decreto

PROMULGO


lo statuto e il regolamento del CPD di Massa Carrara Pontremoli: essi avranno durata di un quinquennio ad experimentum.

Lo statuto e il Regolamento allegato al presente Decreto, entreranno in vigore il 29 Giugno 2024, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

Massa, 20 Giugno 2024


+ Mario Vaccari, vescovo



Il Cancelliere Vescovile
Mons. Giulio Rossi


§5. Il Vescovo può autorizzare la presenza di esperti anche nei lavori delle Commissioni, su richiesta del Presidente di Commissione.

• RAPPORTI CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 9

§1. Il CPD mette a disposizione dei Vicari Foranei il verbale delle riunioni e gli eventuali documenti prodotti. Spetta ai Vicari Foranei darne debita comunicazione durante le riunioni Vicariali affinché i singoli sacerdoti riportino ai consigli pastorali parrocchiali.

§2. È compito del Vescovo nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, favorire una profonda relazione tra gli organismi diocesani.

• PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E COMUNICAZIONE

Art. 10

§1. I verbali delle riunioni pubbliche del CPD, redatti dal Segretario e approvati dall'Assemblea e dal Vescovo, sono conservati nell'archivio della Segreteria Pastorale insieme agli atti delle singole riunioni. I verbali vengono pubblicati sul Sito Diocesano in una pagina appositamente dedicata. Ivi possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del CPD, che rivestano particolare interesse.

• MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Art. 6

- §1. Il CPD si esprime validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- §2. Il CPD vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, in base alle indicazioni della Segreteria. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta di almeno un terzo dei presenti: in questo caso, il Segretario designerà di volta in volta due scrutatori.
- §3. Prima di ogni votazione, il Segretario, o colui che modera, dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito. Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto.

• ELEZIONE DELLA SEGRETERIA

Art. 7

- §1. La Segreteria si costituisce, di norma, durante la prima riunione del nuovo CPD.
- §2. L'elezione dei tre componenti elettivi della Segreteria avviene tramite votazione, esprimendo tre preferenze a scrutinio segreto.
- §3. Hanno voce attiva e passiva nelle elezioni tutti i membri del CPD ad eccezione del Segretario che ha solo voce attiva. Il Vescovo presiede la fase di votazione, ma non esprime alcun voto.

• COMMISSIONI

Art. 8

- §1. La costituzione di una Commissione è proposta dal Vescovo o dalla maggioranza assoluta dei membri del CPD.
- §2. Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del CPD; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato. Come commissioni permanenti si costituiscono:
- *la Commissione Evangelizzazione e Liturgia;*
 - *la commissione Carità e sociale;*
 - *la commissione Cultura;*
 - *la commissione Economia;*
- §3. Ogni Commissione è composta da un minimo di tre (3) a un massimo di otto (8) membri. Tutti i membri del CPD devono far parte di almeno una Commissione.
- §4. Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con la Curia Vescovile, gli altri organismi diocesani.

PREMESSE

In continuità con il cammino ecclesiale della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli è costituito il Consiglio Pastorale Diocesano alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano II (Christus Dominus 27) e del Codice di Diritto Canonico (cann. 511-514). Esso, in armonia con quanto stabilito dalla costituzione apostolica Lumen Gentium è espressione dell'intero Popolo di Dio (cfr. Lumen Gentium cap. 1, 2) e della vocazione missionaria della Chiesa. L'evoluzione della società, ad oltre mezzo secolo dalla promulgazione dei documenti conciliari, richiede un ulteriore approfondimento delle strutture ecclesiali nell'ottica del rinnovamento ecclesiale.

Per questo motivo occorre una:

«riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, che si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.» (cfr. Evangelii Gaudium 27).

Il Consiglio Pastorale Diocesano quindi, espressione della partecipazione attiva e corresponsabile della alla vita della Chiesa locale, segnata anche dalla forte vocazione ecumenica, manifesta un atteggiamento di apertura per essere una presenza viva, coraggiosa e propositiva in questa nostra realtà ecclesiale.

**STATUTO
DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

• **NATURA E DURATA**

Art. 1

§1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito denominato CPD) rappresenta la porzione del popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare ed è composto da chierici, da membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto da laici (cfr. can. 512 §1).

§2. Esso è un organo consultivo espressione della comunione della Chiesa diocesana. I membri vi partecipano in virtù del sacerdozio comune.

§3. Il CPD dura in carica cinque (5) anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

§4. Il CPD cessa quando la sede episcopale diviene vacante (cfr. 513 §2).

• **FINALITÀ**

Art. 2

§1. Il CPD persegue le seguenti finalità:

- a. *collaborare con il Vescovo nello «[...] studiare, esaminare tutto ciò che concerne l'attività pastorale e proporre, quindi, conclusioni pratiche al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del popolo di Dio con l'Evangelo.» (cfr. can. 511 e Ecclesiae Sanctae, 16);*
- b. *Promuovere "e sostenere" la corresponsabilità tra laici, presbiteri, diaconi e religiosi, guidati dal Vescovo;*
- c. *esercitare il discernimento comunitario;*
- d. *"approfondire il dialogo ecumenico ed interreligioso e il dialogo con il mondo contemporaneo" (cfr. EG 244-246);*
- e. *conoscere e valorizzare i diversi carismi espressi nella Chiesa diocesana.*

• **COMPOSIZIONE DEL CPD**

Art. 3

§1. Il CPD è composto da membri in rappresentanza di tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata, con attenzione alle diverse zone della Diocesi. (cfr. can. 512 §2)

§2. Il CPD è presieduto dal Vescovo (cfr. art. 4 §2) e consta di membri di diritto, membri eletti e cooptati, come specificato nel Regolamento del CPD.

§3. Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa Cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. can. 512, §§1 e 3).

o. *Un rappresentante dell'ufficio Migrantes*

p. *Un rappresentante dell'Economato*

• **MEMBRI COOPTATI ("X")**

Art.3

È facoltà del Vescovo cooptare ulteriori "X" membri tra persone, laici o chierici o religiosi, da lui ritenuti idonei a far parte del CPD.

• **RIUNIONI**

Art.4

§1. La Segreteria concorda, tenuto conto della natura degli argomenti previsti all'ordine del giorno, le modalità:

- *di preparazione della riunione (invio ai membri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, etc.);*
- *di svolgimento della riunione (scansione della discussione in più blocchi di questioni, durata degli interventi, eventuale lavoro in gruppi, etc.);*
- *di espressione del parere dell'Assemblea (votazione su mozioni, approvazione di un documento, etc.).*

§2. La Segreteria cura la convocazione del CPD inviandone copia, unitamente all'ordine del giorno, mediante posta elettronica o WhatsApp almeno quindici giorni prima della riunione.

• **SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

Art. 5

§1. Prima dell'inizio di ogni riunione viene messo a disposizione dei membri del CPD il verbale della riunione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare alla Segreteria. Questo verbale deve essere approvato con votazione formale prima della conclusione della riunione stessa.

§2. In assemblea riportano i lavori di commissione i Segretari di Commissione e possono chiedere che nella redazione del verbale venga inserita una propria sintesi (massimo 100 parole) dallo svolgimento della riunione.

§3. I membri del CPD assenti giustificati possono far pervenire alla Segreteria un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell'ambito della riunione, il Segretario dà dare lettura degli interventi. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

§4. Qualora si preveda che il CPD debba esprimersi tramite proposte, è opportuno che gli interventi concorrano alla loro formulazione sia proponendone di nuove, sia suggerendo emendamenti a bozze di proposte già presentate.

§5. Le mozioni d'ordine (mozioni, cioè, relative a questioni procedurali) hanno prevalenza sugli interventi.

REGOLAMENTO

• NATURA E DURATA

Art. 1

§1. Il Consiglio Pastorale Diocesano (di seguito denominato CPD) rappresenta la porzione del popolo di Dio che costituisce la Chiesa particolare ed è composto da chierici, da membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto da laici (cfr. can. 512 §1).

§2. Esso è un organo consultivo espressione della comunione della Chiesa diocesana. I membri vi partecipano in virtù del sacerdozio comune.

§3. Il CPD dura in carica cinque (5) anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

§4. Il CPD cessa quando la sede episcopale diviene vacante (cfr. 513 §2).

• MEMBRI DI DIRITTO (7)

Art.2

Sono membri di diritto del CPD:

- *Il vicario Generale;*
- *I vicari Episcopali;*
- *Il segretario del Consiglio Presbiterale;*
- *Il segretario della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;*
- *Il presidente diocesano di Azione Cattolica.*

• MEMBRI ELETTI E (24)

Art.3

Sono membri eletti:

- a. *Un rappresentante scelto tra i Vicari Foranei;*
- b. *Due delegati laici in rappresentanza di tutti gli Uffici Pastoralisti diocesani;*
- c. *Un facilitatore del Cammino sinodale, eletto per ciascun Vicariato;*
- d. *Un laico eletto dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali;*
- e. *Due diaconi permanenti eletti dal Collegio Diaconale: uno della Costa e uno della Lunigiana;*
- f. *Un membro del Consiglio di Presidenza della Scuola Diocesana di Formazione Teologico Pastorale;*
- g. *Un religioso;*
- h. *Una religiosa;*
- i. *Un rappresentante delle associazioni di Volontariato*
- j. *Un rappresentante della Consulta dell'U. Evangelizzazione e Catechesi*
- k. *Un rappresentante della Consulta della Caritas;*
- l. *Un rappresentante della Consulta dell'Ufficio di Pastorale Giovanile*
- m. *Una coppia scelta tra l'equipe dell'U. Famiglia*
- n. *Un rappresentante dell'ufficio Liturgico*

§4. I singoli membri del CPD decadono dall'incarico:

- a. *per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 § 3;*
- b. *per dimissioni, motivate e accettate dal Vescovo;*
- c. *per tre assenze non giustificate per il tramite della Segreteria;*
- d. *all'atto della candidatura all'interno delle liste elettorali;*
- e. *I membri del CPD, per qualsiasi motivo decaduti, sono sostituiti conservando inalterate le rappresentanze e le modalità di composizione del Consiglio.*

§5. I membri eletti non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

• ORGANI DEL CPD

Art. 4

§1. Sono organi del CPD:

- *l'Assemblea;*
- *il Consiglio di Presidenza;*
- *la Segreteria;*
- *le Commissioni.*

Art. 4.1 – ASSEMBLEA

§1. L'assemblea del CPD è la riunione di tutti i membri del CPD. Il CPD agisce attraverso l'Assemblea dei suoi membri.

§2. Il CPD è convocato unicamente dal Vescovo (cfr. can. 514 §1) e da lui presieduto o, in sua assenza, può essere presieduto da un suo delegato. Al Vescovo spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei membri del CPD (cfr. can. 500, §1).

§3. Il CPD si riunisce ordinariamente due volte l'anno.

§4. Il CPD:

- può essere convocato straordinariamente su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri.
- I membri del CPD che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.
- La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

§5. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

§6. I membri del CPD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare.

§7. Il vescovo può autorizzare la presenza alle riunioni di esperti esterni.

Art. 4.2 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- §1. L'organo denominato Coordinamento Pastorale funge da Consiglio di Presidenza del CPD.
- §2. È compito del Consiglio di Presidenza indirizzare e avviare i lavori della Segreteria del CPD.
- §3. Il Consiglio di Presidenza interpreta i punti dubbi dello Statuto e del Regolamento e studia eventuali proposte di modifica dello Statuto.

Art. 4.3 – SEGRETERIA

- §1. Il CPD si avvale di una Segreteria composta dal Segretario nominato dal Vescovo tra i membri del CPD e da altri 3 membri, eletti dall'Assemblea nel suo ambito così come previsto dal Regolamento.
- §2. La Segreteria è presieduta dal Segretario.
- §3. La Segreteria resta in carica fino allo scadere del mandato del CPD.
- §4. Spetta alla Segreteria:
- a. *coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del CPD;*
 - b. *offrire il proprio parere al Vescovo circa l'ordine del giorno delle riunioni;*
 - c. *ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di riunioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;*
 - d. *curare la redazione dell'ordine del giorno;*
 - e. *trasmettere ai membri l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle riunioni e i relativi strumenti di lavoro;*
 - f. *moderare l'ordinato svolgimento delle riunioni;*
 - g. *annotare assenze e eventuali giustificazioni;*
 - h. *tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;*
 - i. *redigere il verbale delle riunioni e tenerne l'archivio;*
 - j. *predisporre la trasmissione dei documenti e le operazioni necessarie alle fasi di voto.*
 - k. *Predisporre quanto necessario per il rinnovo del CPD.*

Art. 4.4 - COMMISSIONI

- §1. Il CPD, allo scopo di rendere agile ed efficace il proprio lavoro, istituisce nel proprio ambito Commissioni permanenti e/o temporanee, composte da membri dell'Assemblea.
- §2. Con l'autorizzazione del Vescovo, possono prendere parte ai lavori delle Commissioni esperti che non fanno parte del CPD: essi hanno diritto di parola, ma non di voto.

§3. Nell'ambito di ciascuna Commissione il Vescovo, sentito il parere della Commissione, nomina il Presidente. Gli stessi membri scelgono un Segretario. Il Presidente ha il compito di moderare i lavori della Commissione, il Segretario ha il compito di verbalizzazione e segreteria.

§4. Il calendario dei lavori delle commissioni viene stabilito dalle commissioni stesse.

• NORME FINALI

Art. 5

- §1. Ogni membro del CPD, senza vincolo di mandato, arricchendo l'Assemblea della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricerca, in sinergia con gli altri membri, il bene dell'intera comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo. Allo stesso tempo i membri del CPD riportano nelle proprie realtà di appartenenza i frutti del lavoro del CPD.
- §2. La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento delle riunioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono a carico della Diocesi.
- §3. Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del CPD.